



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 77

della Giunta comunale

OGGETTO: Determinazione della misura dell'indennità di rischio e attività disagiate di cui all'art. 15 dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Unioni di Comuni. Matricola 2/0038 a partire dal 1° ottobre 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **sedici** del mese di **settembre**, alle ore 17.15, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Determinazione della misura dell'indennità di rischio e attività disagiate di cui all'art. 15 dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Unioni di Comuni. Matricola 2/0038 a partire dal 1° ottobre 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con propria deliberazione n. 18 del 22.03.2011 si prendeva atto che in data 02 febbraio 2011 era stato sottoscritto, dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Unioni di Comuni, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visto il comma 3 dell'art. 15 "Indennità di rischio e attività disagiate" dell'accordo sopra richiamato dove dispone che ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate, è corrisposta una indennità, da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di 725,00 euro ed un massimo di euro 1.320,00;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione della indennità in argomento tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal personale interessato (manutenzione delle fognature, sgombero neve, segnaletica orizzontale ecc....) precisamente dal nuovo assunto matricola 2/0038 (part time a 20 ore settimanali), tenuto presente che il personale già in servizio precedente mente assunto con la stessa qualifica è destinatario della medesima indennità come da delibera giuntale n. 8 dd. 01.02.2012;

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. e ii;

Visti i pareri espressi preventivamente ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Ritenuto di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. e ii, al fine di poter riconoscere l'indennità a partire dal 1 ottobre 2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di attribuire, per le motivazioni meglio esposte in premessa, al nuovo dipendente matricola 2/0038 inquadrato nella figura di "OPERAIO POLIVALENTE – cat. B – livello base 1^ posizione retributiva (20 ore settimanali) che, in base all'incidenza delle attività disagiate svolte dal personale operaio, può essere forfetariamente stabilita in Euro 924,00=, pari al 70% della misura annua massima di Euro 1.320,00=, prevista dall'accordo di settore sottoscritto in data 02 febbraio 2011 e s.m..

2. Di dare atto che la nuova indennità decorre dal 1° ottobre 2024, in € 924,00 annue per dodici mensilità la misura dell'indennità di rischio e attività disagiate di cui all'art. 15 dell'accordo di settore indicato in premessa spettante al personale operaio temporaneamente adibito ad attività rischiose e/o disagiate.
3. Di evidenziare che l'importo annuo dell'indennità dovrà essere proporzionato all'orario della matricola 2/0038 part time di 20 ore settimanili ;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, trova copertura nel corrente bilancio di previsione.
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del Personale per gli adempimenti conseguenti e di notiziare copia della presente al dipendente interessato.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Reg. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter riconoscere l'indennità a partire dal 1 ottobre 2024 al dipendente interessato.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).